

6.1 SRA01 - ACA 1 - PRODUZIONE INTEGRATA

Sezione 1 SRA01 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
Indicatore di prodotto	O.14 - Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore/i di risultato	R.12 - Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
	R.14 - Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
	R.19 - Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
	R.21 - Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici
	R.22 - Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti
	R.24 - Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 Migliorare e proteggere i

	suoli, R.21 Tutelare la qualità dell'acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, e nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 agli indicatori di risultato R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRA01 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	Obiettivo specifico	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.1	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	4	Qualificante	Complementare
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	5	Strategico	Qualificante
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
L'intervento, nel perseguimento dell'<i>Obiettivo specifico 5</i>, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 2.10 Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento; 2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento L'intervento inoltre, nel contribuire all'<i>Obiettivo specifico 4</i>, soddisfa l'Esigenza 2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e l'Esigenza 2.4 Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione dei servizi ecosistemici. Più nel dettaglio, le pratiche di gestione del suolo (lavorazione minima o non lavorazione, avvicendamento nelle colture erbacee e inerbimento nelle colture arboree) soddisfano le esigenze E2.1 e E2.12 perché mantengono il terreno in buone condizioni strutturali prevenendone l'erosione e conservano e migliorano il contenuto in sostanza organica nel suolo determinando anche la mancata emissione di CO₂ che si avrebbe per mineralizzazione (ossidazione) della sostanza organica ricorrendo all'ordinaria lavorazione del terreno. Anche l'inerbimento dell'interfilare nelle colture arboree, per le stesse motivazioni, soddisfa le esigenze E2.1 ed E2.12. Le pratiche di fertilizzazione soddisfano l'esigenza E2.14 (<i>come sopra</i>), mentre le pratiche di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti e disposizioni sulla regolazione delle macchine				

distributrici dei prodotti fitosanitari soddisfano l'esigenza E2.10. L'inerbimento e l'avvicendamento concorrono a soddisfare l'esigenza E2.4.

Sezione 3

SRA01 - Finalità e descrizione generale

L'intervento "Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. L'adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN).

La gestione dell'intervento in regime di qualità (SQNPI) aumenta la consapevolezza dei produttori mediante l'adozione sistematica di procedure che garantiscono un più efficiente assolvimento degli obblighi e una riduzione degli errori, con un controllo di conformità a carico della totalità dei produttori coinvolti. Questo tipo di gestione si traduce dunque in un impegno più gravoso per il produttore, ma consente un riscontro più puntuale all'esecuzione della misura e alla giustificazione della spesa pubblica a sostegno della stessa.

Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell'uso dell'acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture.

Relativamente alla gestione del suolo, le linee guida nazionali prevedono per le colture erbacee la pratica dell'avvicendamento colturale, nonché, in funzione della pendenza degli appezzamenti, limitazioni nella profondità e nel tipo di lavorazione del terreno. Inoltre, le linee guida nazionali stabiliscono per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila. Le limitazioni nella lavorazione del terreno riducono il rischio di erosione del suolo perché evitano la formazione di strati compatti sotto-superficiali, potenziali superfici di scivolamento, su cui si innestano, soprattutto in terreni declivi, movimenti e cedimenti del terreno soprastante; inoltre, diminuendo l'esposizione degli strati di terreno agli agenti atmosferici, riducono i processi di mineralizzazione della sostanza organica (ossidazione) e quindi la trasformazione del carbonio organico nel suolo in anidride carbonica. L'inerbimento dell'interfila nelle coltivazioni arboree favorisce un maggior apporto di sostanza organica stabile al suolo e riduce il rischio di erosione perché diminuisce l'esposizione del suolo all'azione degli agenti atmosferici (effetto battente delle piogge) e contrasta i fenomeni di ruscellamento superficiale dell'acqua, con ciò migliorando la resilienza agli eventi meteorologici estremi e quindi l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, determina maggiori apporti unitari di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce l'emissione di CO₂ che si avrebbe per mineralizzazione della sostanza organica ricorrendo all'ordinaria lavorazione del terreno. La successione colturale rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la fertilità dei suoli e la biodiversità e per ridurre lo sviluppo di infestanti e l'insorgenza dei patogeni, salvaguardando/migliorando la qualità delle produzioni. Inoltre, l'aumento della diversità colturale migliora la resilienza delle aziende agricole agli eventi climatici come la siccità.

Le disposizioni sulla fertilizzazione delle colture prevedono la definizione, all'interno di un piano di fertilizzazione aziendale, dei quantitativi massimi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente, per coltura o ciclo colturale, in base anche ai risultati di analisi chimico-fisiche del terreno. La conduzione degli interventi di fertilizzazione secondo i criteri indicati nei DPI, unitamente alla gestione delle successioni colturali, consente di razionalizzare e ridurre complessivamente gli input di fertilizzanti, riducendone il potenziale inquinante delle acque superficiali e sotterranee.

Le disposizioni sull'irrigazione prevedono la registrazione dei dati pluviometrici, degli interventi irrigui e dei volumi di adacquamento al fine di consentire il monitoraggio e l'uso razionale della risorsa idrica.

Le disposizioni su difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti stabiliscono le modalità di effettuazione dei monitoraggi delle fitopatie e di applicazione delle strategie di difesa e controllo delle infestanti, in relazione a ogni coltura, fase fenologica e avversità, in una logica di riduzione del rischio, insito nell'eventuale uso dei prodotti fitosanitari, a carico della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente.

La regolazione strumentale delle macchine irroratrici oltre a garantire una maggiore efficienza delle stesse, crea la premessa necessaria per adottare tecniche di precisione, volte a ridurre le quantità di prodotti fitosanitari (PF) impiegate, in linea con lo spirito dell'articolo 43, comma 7 quater della legge 120/2020, che con circostanziata deroga per il SQNPI, consente di rendere lecito il risparmio delle quantità di PF impiegati, che si consegue mediante l'impiego di macchine a recupero o di dispositivi tarati per la localizzazione del trattamento sulla reale superficie fogliare, anche quando la quantità di PF per unità di superficie dovesse scendere sotto al limite minimo previsto dall'etichetta.

La produzione integrata prevede anche disposizioni relative alla scelta del materiale di moltiplicazione, che assicurano la riduzione del rischio fitosanitario e maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.

L'adozione del metodo di Produzione Integrata contribuisce in tal modo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo. Le finalità ambientali dell'intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)"). L'intervento inoltre concorre agli obiettivi della "Direttiva Habitat" 92/43/CEE e della "Direttiva Uccelli" 2009/149/CE (es. PAF regionali).

La produzione integrata contribuisce anche al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e concorrendo all'adattamento ai cambiamenti climatici. L'effetto mitigativo è riconducibile alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno per le colture erbacee e inerbimento dell'interfila per le colture arboree. In virtù di tali pratiche la produzione integrata è una delle modalità di gestione del suolo valorizzata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia, per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Gli effetti sull'adattamento sono riconducibili all'inerbimento e alla diversificazione delle colture. L'intervento concorre quindi agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le pratiche connesse all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla razionale utilizzazione dei fertilizzanti, contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

L'intervento prevede un **periodo di impegno di durata pari a cinque anni**.
La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA01 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA01 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021
- Reg. (UE) 2022/ 1173 del 31 maggio 2022
- Legge 3 febbraio 2011, n. 4 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI) e Decreto del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali n. 4890 dell'8 maggio 2014
- Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata e atti regionali di approvazione (Determinazioni Dirigenziali del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici)

Sezione 5

SRA01 - Tipologia di beneficiari

CR01 – Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR)

CR02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Sezione 6

SRA01 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

SRA01 - Criteri di ammissibilità

CR04 – Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio.

Per l'anno 2023, l'adesione avviene entro il 15 maggio 2023 o data successiva stabilita dalla norma SQNPI Adesione, gestione e controllo, fermo restando la partenza degli impegni al 1 gennaio 2023.

CR05 – Assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali per almeno uno dei seguenti tipi di coltura:

- colture erbacee;
- fruttiferi e vite;

I terreni non assoggettati all'impegno devono:

- essere investiti a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici oggetto di impegno;
- soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari).

Inoltre, possono essere esclusi dall'impegno corpi aziendali separati che costituiscano un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e siano assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto.

L'impegno ad aderire con l'intera SAU aziendale investita a colture erbacee e/o arboree agevola la verifica sugli impieghi dei mezzi chimici nelle superfici oggetto di impegno; l'eventuale esclusione dall'impegno di unità aziendali separate non pregiudica l'affidabilità dei controlli.

Non sono ammissibili i boschi di noce e castagno, ma castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sesti geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m.

Non sono ammissibili gli orti familiari, destinati all'autoconsumo;

CR06 – La superficie minima oggetto dell'impegno deve essere pari ad almeno 1 ettaro.

CR07 – A partire dal 2024, importo minimo per domanda di aiuto pari a € 1.500.* *(condizionato all'approvazione di modifica al PSP)*

SRA01 – Impegni

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale.

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

I01 - Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione.

Di seguito sono riportati sinteticamente, a titolo esemplificativo, i contenuti delle "Linee guida nazionali di produzione integrata delle colture":

Lavorazioni del terreno:

Seminativi

a) Lavorazioni. Su seminativi con pendenza media tra 10% e 30% sono consentite soltanto la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità, a eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione.

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione.

b) Solchi acquai temporanei. Su seminativi con pendenza media fra il 10% e il 30% è richiesta la realizzazione di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 60 metri di distanza l'uno dall'altro;

Colture arboree

Nelle aree di pianura è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale con deroghe in aree a bassa piovosità.

Su superfici con pendenza media tra 10% e 30% è richiesto l'inerbimento dell'interfila permanente *nel periodo autunnale e invernale**, a esclusione di alcune aree a bassa piovosità. *Nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento sono consentite soltanto l'erpatura superficiale o la scarificazione.**

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

*Sui terreni dove vige il vincolo dell'inerbimento nell'interfila delle colture arboree sono ammessi interventi localizzati di interrimento dei concimi.**

**(specifiche conformi a quanto stabilito nei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale)*

Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci.

Avvicendamento colturale*

1) *Per l'intera azienda o unità di produzione omogenee per tipologie di colture, le aziende adottano un avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura;*

2) *per singole colture devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio e all'intervallo minimo di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo.*

In quelle situazioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento di cui al punto 1) risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura.

**(condizionato all'approvazione di modifica al PSP)*

Irrigazione

Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida nazionali.

Fertilizzazione

Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti.

Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura (con particolare riferimento alla riduzione per l'impiego delle sostanze candidate alla sostituzione e quelle Pericolose e Pericolose prioritarie per le acque).

Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall'avversità.

Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L'impegno consiste nell'acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.

Scelta del materiale di moltiplicazione

È previsto quanto segue:

- 1 colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata;
- 2 colture ortive per le piantine: impiego di materiale di categoria "Qualità CE" e presenza di "passaporto delle piante" per le sementi categoria certificata CE;
- 3 nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato; presenza di "passaporto delle piante".

I disciplinari vengono applicati a livello di azienda, unità produttiva, coltura secondo le disposizioni regionali

I02 - Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le seguenti modalità:

- le fertilizzazioni e i trattamenti fitosanitari devono essere registrati entro 15 giorni dalla loro effettuazione;
- le registrazioni devono essere conservate per tutto il periodo di impegno insieme con la documentazione di acquisto di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

I03 - Avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria, secondo le disposizioni regionali riguardanti l'erogazione del servizio.

Le superfici assoggettate all'impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle.

È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni del presente intervento in impegni di SRA29 "Produzione biologica", di SRA 12 (Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche) e di SDR04 (Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali).

SRA01 - Altri obblighi e specifiche

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di Condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale e alle indicazioni riportate nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Sezione 7

SRA01 – Principi di selezione

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01- Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

- aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
- aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat");
- altre aree comprese nella rete ecologica regionale (a seguito della loro eventuale definizione);
- i territori riconosciuti dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità.

P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali:

- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE;
- aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari;
- aree rurali ad agricoltura intensiva;
- la zona altimetrica di pianura.

P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI): con il crescere della SOI rispetto alla SAU migliora la preferenza nell'ordinamento.

P04 - Imprese che, con il sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o mantenimento investimenti non produttivi o hanno in corso di attuazione impegni relativi a destinazioni non produttive di superfici aziendali.

P05 - Imprenditori agricoli che, in virtù della preparazione professionale (IAP o coltivatori diretti) e/o dell'esperienza acquisita con l'adesione al corrispondente intervento del PSR 2014-2022, forniscono maggiori garanzie di un'adeguata conoscenza e di una corretta applicazione delle norme tecniche di produzione integrata.

P06 - Eventuali altri criteri: a parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato.

Sezione 8

SRA01 - Forma e importi o tassi di sostegno

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per gruppo colturale, ossia per raggruppamento di colture omogenee.

Gruppi colturali	Importi unitari per ettaro (€)
Altri seminativi	115,00
Foraggere	60,00
Fruttiferi principali	350,00
Noce e castagno	120,00
Ortive estensive	200,00
Ortive intensive	350,00
Riso	130,00
Vite e fruttiferi minori	300,00

Non è prevista degressività degli importi.

Sezione 9

SRA01 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA 12, SRA13, SRA14, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel par. seguente.

Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. SRA01 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA04, SRA05, SRA06, SRA13, SRA22, SRA24.

Tra i principi di selezione sono previste priorità collegate alla destinazione non produttiva di terreni aziendali e alla realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati all'ambiente o al loro mantenimento.

Demarcazione

L'intervento SRA01 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 e ECO-5 (solo per le colture arboree), posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle

Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA01 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA01 e di quello settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA01.

Sezione 10

SRA01 - Aiuti di Stato

Non pertinente.